

Allegato “A” all’atto in data 9-2-2022 n. 25154/15147 rep.

STATUTO

Per iniziativa del Gr. Uff. dr. Cecilio Vallardi ed in virtù dei testamenti pubblici a rogito Dr. Galbiati di Milano e da questi pubblicati con atto 18 settembre 1933 è sorta la Fondazione della Casa di Riposo Teresa e Francesco Vallardi con sede legale in Appiano Gentile presso la Casa di Riposo medesima.

L’Opera Pia denominata “Casa di Riposo F. e T. Vallardi” è stata eretta in ente morale con R. D. luglio 1934 n. 1264, riconosciuta Ente di diritto privato con Decreto dirigenziale della Regione Lombardia 10 gennaio 2003 n.61 in BURL 3 febbraio 2003, n.61. L’Ente non ha scopo di lucro.

La Fondazione è ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, con effetto dall’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Nella continuità della sua storia e della afferenza alla comunità di Appiano Gentile, l’ente assume la denominazione di

“Fondazione – Casa di Riposo Francesco e Teresa Vallardi ETS”,

con formula abbreviata **“Casa di Riposo Vallardi ETS”** (di seguito, nel presente statuto, la **“Fondazione”**).

La Fondazione ha sede in Appiano Gentile.

Art. 2 - SCOPI

La Fondazione ha quale attività prevalente e con finalità solidaristiche e civiche la erogazione senza fini di lucro della ospitalità e della assistenza in propria struttura di persone anziane autosufficienti o in tutto o in parte o non autosufficienti, in aderenza alle modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti di settore, per lo svolgimento di prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell’art. 5 lett. c), D.Lgs. 117/2017. Le prestazioni di ospitalità e di assistenza possono erogarsi sia in regime di convenzionamento con enti pubblici o privati sia con regime di solvenza, con corrispettivi correlati coi costi dei servizi ricevuti. Beneficiari della ospitalità e della assistenza saranno persone anziane nella Regione Lombardia, per quanto necessario a detta collettività.

La Fondazione potrà promuovere e sostenere la formazione di operatori socio-assistenziali, dedicati alla cura delle persone anziane, nonché promuovere e organizzare incontri di studio, eventi funzionali allo svolgimento della attività prevalente, collaborare con altri enti del Terzo Settore e no, attivi nell’assistenza di persone disabili anche non anziane, e comunque compiere ogni attività, ove del caso anche di tipo commerciale, strumentale allo svolgimento della sua attività prevalente. Al fine di svolgere le proprie attività la Fondazione potrà cooperare, convenzionarsi e coordinarsi con enti pubblici locali, inserirsi nei percorsi socio-sanitari regionali.

Art. 3 - DURATA E DEVOLUZIONE

La Fondazione avrà durata illimitata e finché saranno perseguibili le sue finalità. Qualora si determinino cause di cessazione della sua attività, il patrimonio della Fondazione che risultasse dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, aventi scopi eguali o analoghi a quelli della Fondazione, operanti nel territorio della Regione Lombardia e individuati dal Consiglio di Amministrazione all'atto dello scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni immobili e mobili già nella titolarità della Fondazione, ivi compresi valori mobiliari, direttamente o indirettamente funzionali allo svolgimento delle sue attività.

Inoltre la Fondazione potrà acquisire beni mobili, ivi compresi valori mobiliari, ed immobili anche per lascito testamentario e donazioni, e ricevere contributi pubblici e privati pure attraverso forme di agevolazione o di incentivo.

Il patrimonio minimo della Fondazione è di euro 500.000,00.

In ossequio a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, quando risulta che il patrimonio minimo della Fondazione sia diminuito di oltre un terzo al di sotto del patrimonio minimo, in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure uno degli altri rimedi previsti dalla legge.

Art. 5 - VOLONTARI

Presso la Fondazione potranno svolgere attività di supporto alle attività istituzionali volontari, secondo quanto consentito dalla legge. Il personale volontario sarà protetto da idonea polizza assicurativa, come richiesto dalla legge e dal Codice del Terzo Settore (art. 17, co. 6).

Al personale volontario sarà riconosciuto rimborso spese, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge.

Art. 6 BILANCIO

L'Esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio secondo i criteri di legge, insieme alla relazione sulla attività della Fondazione nell'esercizio e al parere dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In ossequio al disposto dell'art. 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto nella nota integrativa al bilancio.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e fino a che tale disposizione sia applicabile alla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti connessi.

Qualora sussistano i presupposti di legge, la Fondazione provvederà a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti di cui all'art. 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione redige e approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale di cui sopra, con le modalità e secondo gli schemi previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo applicabili.

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante;
- L'assemblea dei parenti ed affini di Vallardi Francesco fu Pietro;
- Il consiglio di amministrazione;
- Il revisore legale;
- L'organo di controllo;
- Il direttore generale;

Art. 8 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La Fondazione ha il suo legale rappresentante nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di sua assenza o di impossibilità temporanea allo svolgimento delle funzioni del Presidente, la rappresentanza legale della Fondazione spetterà al Vicepresidente, come individuato dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ha facoltà di delegare, ma solo per il compimento d'uno o più atti specificamente definiti suo procuratore speciale.

Art. 9 - POTERI DEL PRESIDENTE

Salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 7, D.Lgs 117/2017, il Presidente della Fondazione la rappresenta in ogni suo atto o contratto in conformità con quanto preventivamente stabilito dal Consiglio di amministrazione. Al Presidente in caso di urgenza è attribuito il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. I suoi atti dovranno essere ratificati dal Consiglio di amministrazione.

In particolare al Presidente spetta il potere di conferire mandato alle liti, per la assistenza e la rappresentanza processuale, in qualsiasi sede e grado di giudizio nonché la facoltà di revocare il mandato conferito.

Il potere di rappresentanza è altresì attribuito agli amministratori in generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA DEI PARENTI E AFFINI DI VALLARDI FRANCESCO FU PIETRO

Al fine di preservare la continuità dello spirito che animò il Fondatore e nel solo interesse della Fondazione, l'insieme dei parenti e degli affini di Vallardi Francesco fu Pietro si riuniscono in assemblea per assumere le deliberazioni previste dal presente statuto ("Assemblea"). I parenti e gli affini della discendenza di Vallardi Francesco fu Pietro sono di diritto, salva la loro rinuncia espressa, membri dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta da uno dei suoi membri, eletto dalla Assemblea stessa. L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei propri componenti. Le sue deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti che rappresenti almeno il 60% dei componenti stessi.

L'Assemblea nomina cinque componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, individuandoli secondo criteri di comprovata integrità morale e competenza gestionale, per formazione e/o per esperienze già acquisite nello svolgimento delle loro attività o professioni.

La qualità di membro dell'Assemblea non costituisce condizione ostativa alla nomina di componente del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea si terrà e provvederà alla deliberazione di nomina di cinque componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione entro 22 gg dalla entrata in vigore del presente Statuto e, per il rinnovo dell'organo, entro 60 gg lavorativi precedenti alla cessazione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea per il tramite del suo Presidente, previa delibera a maggioranza, ha facoltà di presentare al Consiglio di amministrazione della Fondazione proposte per il migliore svolgimento delle attività della Fondazione.

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione è affidata al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, e precisamente:

- a) 5 nominati in base alla deliberazione assunta dalla Assemblea.
- b) 1 designato dal Sindaco del Comune di Milano;
- c) 1 designato dal Sindaco del Comune di Appiano Gentile;
- d) 1 designato dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia;
- e) il preposto Parroco o persona designata dalla comunità della Parrocchia alla quale appartiene la Fondazione.

Si applica l'art. 26, comma 6, del D.Lgs 117/2017.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per cinque anni. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione nominato o designato dichiarerà al suo insediamento di accettare l'incarico. La

nomina di componente del Consiglio di amministrazione cessa per dimissioni volontarie, decadenza, incompatibilità o impossibilità sopravvenute.

Le dimissioni volontarie debbono comunicarsi al Presidente del Consiglio di amministrazione per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata all'indirizzo della Fondazione. Le dimissioni hanno effetto a decorrere dal terzo giorno successivo alla data del ricevimento della relativa comunicazione.

È incompatibile con la nomina di componente del Consiglio di amministrazione la propria condizione di ospite degente della Fondazione nonché il rapporto di parentela entro il terzo grado anche in linea collaterale o di affinità con ospiti degenti della Fondazione. Si applica altresì ai membri del Consiglio di amministrazione l'art. 2382 c.c.

Dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione si decade automaticamente ed istantaneamente:

- per il verificarsi di cause di incompatibilità di cui sopra;
- per la perdita dei requisiti di integrità e competenza professionale;
- per sopravvenute incapacità giudizialmente accertate e dichiarate o per interdizione anche solo temporanea dai pubblici uffici;
- per ingiustificata mancata partecipazione a due sessioni consiliari consecutive.

In caso di dimissioni, sopravvenute impossibilità o incompatibilità o decadenza, si procederà alla sostituzione del componente del Consiglio di amministrazione da parte del soggetto che l'ha nominato o designato. Il componente del Consiglio di amministrazione subentrato durerà in carica per il tempo in cui sarebbe stato in carica il sostituito.

La carica di componente del Consiglio di amministrazione è gratuita e nessun servizio erogato dalla Fondazione può essere fornito a componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare che ai suoi componenti diversi da quelli nominati dall'Assemblea sia riconosciuto un rimborso delle spese di trasferta sostenute e documentate.

Si applicano gli artt. 27 e 28 D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente con cadenza almeno trimestrale e comunque ogniqualvolta se ne rinvenga la necessità. Il Consiglio di amministrazione sarà convocato, salvo casi di urgenza, con preavviso di almeno 8 giorni lavorativi. In caso d'urgenza, saranno sufficienti 24 ore di preavviso.

La convocazione potrà avvenire con qualsiasi modalità, anche telematica, che ne garantisca l'accertamento della ricezione.

Ciascun componente del Consiglio di amministrazione dovrà dare comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'indirizzo al quale vuole ricevere la convocazione ed ha

l'onere di aggiornarlo qualora esso mutasse, nel corso della durata della carica. Nella comunicazione di convocazione dovrà essere indicato il giorno, l'orario e la sede della riunione, ove diversa dalla sede della Fondazione. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione è ammesso partecipare anche attraverso video-conferenze o altri sistemi di telecomunicazione, purché essi consentano la precisa identificazione dei partecipanti.

Il membro dell'Organo di Controllo ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione sarà redatto apposito verbale anche in formato elettronico, idoneo alla pubblicazione, se dovuta, sul sito della Fondazione.

In ogni caso i verbali del Consiglio di amministrazione sono conservati presso la sede della Fondazione a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione o del suo segretario, ove nominato.

Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di ricevere copia del verbale delle sedute a cui sia rimasto assente giustificato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite se siano presenti almeno sei dei suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di amministrazione, quale organo collegiale, assume le sue determinazioni a maggioranza semplice calcolata sul numero dei deliberanti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, la trasformazione, la scissione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione è necessaria la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione. In tali casi le funzioni di segretario sono svolte dal Notaio verbalizzante.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono assumersi con la maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di governo e di indirizzo definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, ove occorrente;
- b) nomina il Revisore legale;

- c) stabilisce i compensi per gli organi di revisione/controllo;
- d) redige i bilanci di esercizio e sociale;
- e) indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- f) approva regolamenti e piante organiche su proposta del Direttore Generale;
- g) approva piani e programmi della Fondazione;
- h) approva la pianificazione delle attività economiche della Fondazione e le relative modificazioni;
- i) individua e determina i costi delle prestazioni erogate dalla Fondazione;
- j) approva lo Statuto e sue modificazioni;
- k) delibera sulla scissione, fusione, trasformazione e scioglimento della Fondazione;
- l) istaura e risolve i rapporti di lavoro con il personale avente funzioni dirigenziali;
- l) delibera in ordine ad atti di disposizione del patrimonio;
- m) delibera in materia di liti attive e passive;
- n) nomina il Direttore Generale;
- o) approva il bilancio previsionale per l'esercizio in corso.

Art. 14 - REVISORE LEGALE

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organo di Controllo, nomina con durata di tre esercizi, in conformità col disposto dell'art. 31 Codice del Terzo Settore, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo monocratico è nominato dalla Regione Lombardia tra gli iscritti all'albo nazionale dei Revisori legali, e dura in carica per tre esercizi. L'organo di controllo continua in ogni caso nelle sue funzioni fino alla nomina del nuovo, in regime di prorogatio.

Esso svolge i compiti di cui all'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

Si applica l'art. 2399 c.c.

Art. 16 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale con apposita deliberazione.

Il Direttore generale è il responsabile della gestione ordinaria della Fondazione in ordine ai provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, impegnano la Fondazione verso l'esterno,

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

In particolare spettano al Direttore generale i compiti attribuiti con apposito regolamento.

I provvedimenti del Direttore generale sono raccolti in apposito registro annuale della cui tenuta è responsabile il Direttore generale medesimo.

I provvedimenti sono sempre a disposizione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - NORMA TRANSITORIA

I membri degli organi della Fondazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto continueranno ad esercitare le loro funzioni fino alla costituzione del nuovo organo.

Art. 18 - RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, di applicano le norme del Dlgs. 117/17 e successive modifiche ed ogni altra normativa civile o tributaria di riferimento.

Firmato Mario Notari